



CITTA' DI ALBANO LAZIALE
Servizio Tributi

**REGOLAMENTO
GENERALE
DELLE
ENTRATE**

**Approvato con deliberazioni del
Consiglio Comunale
n. 25 del 3 Febbraio 2010
n.41 del 20 giugno 2011**

S O M M A R I O

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento.....	pag.	3
Art. 2 - Regolamenti specifici delle entrate.....	»	3
Art. 3 – Aliquote canoni e tariffe.....	pag.	3

CAPO II GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 4 - Soggetti responsabili delle entrate.....	pag.	4
Art. 5 - Modalità di gestione.....	»	5
Art. 6- Attività di accertamento dei tributi.....	»	5
Art. 7 - Contenuto degli avvisi di accertamento.....	»	6
Art. 8 - Attività di notifica degli atti di accertamento.....	»	6
Art. 9- Sanzioni.....	pag.	7
Art.10 - Riscossione.....	»	7
Art. 11 - Autotutela.....	»	7
Art. 12 - Rimborsi.....	»	8
Art. 13 - Interessi.....	»	8
Art. 14- Rateazioni.....	»	9
Art. 15 – Limiti della riscossione delle entrate.....	pag.	9
Art. 16- Compensazioni.....	»	10
Art. 17 - Contenzioso tributario.....	»	10
Art. 18 - Rapporti con gli altri uffici.....	»	11

CAPO III RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 19- Informazione dei contribuenti.....	pag.	11
Art. 20 - Contenuto dei regolamenti.....	»	11
Art. 21 - Trasparenza e semplificazione.....	»	12
Art. 22 - Tutela della buona fede.....	»	12

CAPO IV DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 23- Oggetto.....	pag.	13
Art. 24 - Presentazione dell'istanza.....	»	13
Art. 25 - Risposta del Comune.....	»	13
Art. 26 - Effetti dell'interpello.....	»	13

CAPO V
DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 27 - Disciplina generale	pag. 14
Art. 28 - Procedimento ad iniziativa del Comune	» 14
Art. 29 - Procedimento ad iniziativa del contribuente	» 15
Art. 30- Effetti dell'invito a comparire.....	pag. 15
Art. 31 - Perfezionamento dell'accertamento	» 15
Art. 32 - Effetti dell'accertamento con adesione	» 16

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Entrata in vigore	pag. 17
-----------------------------------	---------

CAPO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle disposizioni dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina le entrate tributarie del Comune.

2. È esclusa dal presente atto ogni regolamentazione inerente l'individuazione e la definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

3. La finalità del presente regolamento, nonché di tutti i regolamenti riguardanti le entrate, è quella di garantire ai cittadini equità di trattamento e trasparenza nei rapporti con gli uffici tributari, nonché di perseguire obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.

Art. 2

Regolamenti specifici delle entrate

1. Per ciascuna tipologia di entrata il Comune può adottare uno specifico regolamento.

2. Il regolamento afferente ciascuna entrata deve disciplinare, coerentemente con quanto previsto dai criteri generali del presente atto, modalità di adozione tariffe, aliquote e prezzi, nonché il loro adeguamento nel tempo, al fine di consentire l'obiettivo dell'equilibrio economico;

3. Le disposizioni del presente regolamento sono da considerarsi prevalenti e derogatorie rispetto ad eventuali disposizioni contenute nei regolamenti delle singole entrate in contrasto con le stesse.

4. Per quanto non regolamentato dal Comune si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Art. 3

Aliquote , canoni e tariffe

1. Nel rispetto dei criteri fissati dal presente atto, ovvero nei singoli regolamenti, la fissazione di aliquote, canoni e tariffe , è riservata agli Organi del Comune in applicazione delle norme vigenti;
2. Qualora la legge preveda la discrezionalità dell'ente in ordine alla concessione di esenzioni o riduzioni per i singoli tributi, queste debbono essere adeguatamente motivate ed il minor gettito conseguente deve essere coperto con adeguati risparmi di spese, diverse da quelle correnti ed obbligatorie, ovvero con fondi propri di bilancio;
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio pubblico debbono essere rapportati al miglior risultato economico conseguibile, con adeguamento annuale correlato ai valori di mercato ed al tasso di inflazione programmata.
Il minor gettito derivante dalla concessione di eventuali agevolazioni sui canoni, deliberate in relazione a particolari condizioni d'uso, non

può essere recuperato con applicazione di maggiorazioni a carico degli altri utenti utilizzatori.

CAPO II

GESTIONE DEI TRIBUTI

Art. 4

Soggetti responsabili delle entrate

1. Nel caso di gestione in economia da parte del Comune, sono responsabili delle singole entrate i funzionari e gli incaricati ai quali le stesse risultano affidate attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.

2. Ai soggetti di cui al comma 1) sono conferite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'entrata; i predetti funzionari sottoscrivono ogni provvedimento, anche di natura sanzionatoria, connesso alla gestione dell'entrata, compresi gli atti di annullamento, di revoca e di sospensione derivanti dall'esercizio dell'autotutela da parte del Comune.

3. Il Funzionario Responsabile, in caso di accertata carenza di risorse tecnico-professionali, potrà avvalersi, per meri fini strumentali, sia nell'ipotesi di gestione diretta sia di gestione associata, di soggetti esterni in grado di fornire adeguati supporti organizzativi, procedure informatiche, consulenza legale e tributaria e di quant'altro fosse necessario per sopperire alle carenze organizzative del servizio, nell'ambito delle risorse economiche assegnate al servizio;

Il Funzionario responsabile in tal caso, mantiene intatte le sue prerogative, in quanto il supporto esterno svolge attività di mero ausilio tecnico.

4. Quando il Comune abbia affidato ai soggetti indicati dall'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, gli stessi si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse.

5. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione delle entrate tributarie può conferire i poteri di accertamento, di contestazione immediata, nonché di redazione e di sottoscrizione del processo verbale di accertamento per le violazioni relative alle proprie entrate e per quelle che si verificano sul proprio territorio, a dipendenti del Comune o dei soggetti affidatari, anche in maniera disgiunta, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di riscossione delle altre entrate, ai sensi dell'art. 52, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. Si applicano le disposizioni dell'art. 68, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente all'efficacia del verbale di accertamento.

6. Le funzioni di cui al comma 4 possono essere conferite esclusivamente ai dipendenti del Comune e dei soggetti affidatari che siano in possesso almeno di titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado, previa frequenza di un apposito corso di preparazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale stesso, nonché previo superamento di un esame di idoneità.

Tali soggetti non devono avere precedenti e pendenze penali in corso né essere sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della Legge

31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, salvi gli effetti della riabilitazione.

7. Nel rispetto delle procedure previste dalla specifica disciplina di settore, è istituito un fondo per l'erogazione di un incentivo al personale addetto agli uffici tributari del Comune, attribuibile, sulla base degli obiettivi raggiunti, in relazione a specifici programmi o progetti di recupero evasione ed elusione dei tributi comunali.

Art. 5

Modalità di gestione

1. Per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione delle entrate tributarie, il Comune può utilizzare, anche disgiuntamente, una delle seguenti modalità di gestione:

- in economia, autonomamente o nelle forme associate previste negli articoli da 30 a 34 del D.Lgs. n. 267/2000,
- mediante affidamento a terzi, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le attività in oggetto, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) le società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 267/2000, mediante convenzione, alle condizioni di cui al punto 3, lettera b), del comma 5 dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica.

2. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La forma di gestione deve essere scelta secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 6

Attività di accertamento dei tributi

1. I soggetti di cui all'art. 4 procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

3. Entro gli stessi termini di cui al comma 2, devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

4. Nel caso in cui l'entrata cui si riferisce l'atto di comunicazione della denuncia notificato al cittadino, sia di tipo extratributario, l'atto deve, in linea di massima contenere i medesimi elementi dell'avviso di accertamento in quanto necessari per l'individuazione ed il controllo del debito.

Art. 7

Contenuto degli avvisi di accertamento

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Art. 8

Attività di notifica degli atti di accertamento

1. Per la notifica degli atti di cui all'art. 5, ferme restando le disposizioni vigenti, il dirigente o funzionario responsabile dell'ufficio competente, con provvedimento formale, può nominare uno o più messi notificatori.

2. I messi notificatori possono essere nominati tra i dipendenti dell'amministrazione comunale, tra i dipendenti dei soggetti ai quali l'ente locale ha affidato, anche disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate ai sensi dell'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, nonché tra soggetti che, per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità, forniscono idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate, previa, in ogni caso, la partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura del Comune, ed il superamento di un esame di idoneità.

3. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dei soggetti di cui all'art. 3.

4. Il messo notificatore non può farsi sostituire né rappresentare da altri soggetti.

Art. 9

Sanzioni

Le sanzioni afferenti entrate di carattere tributario, sono applicate dal Funzionario Responsabile del Tributo secondo i criteri stabiliti dal Dlgs 472 del 23/12/1997 e successive integrazioni e modificazioni, negli importi e nelle misure stabiliti dalle norme di disciplina dei singoli tributi vigenti.

Le sanzioni riguardanti le entrate di carattere non tributario, sono regolate dalle singole normative legislative o regolamentari di riferimento e sono irrogate con apposito provvedimento del funzionario Responsabile.

Fatto salvo quanto disposto dal Dlgs 472/97, qualora dall'attività di controllo, così come definita dai precedenti articoli, emergano comportamenti che sostanzino violazioni di normative differenti, il funzionario responsabile ne dà comunicazione agli altri uffici comunali interessati affinché provvedano nell'ambito delle specifiche competenze.

L'adesione all'accertamento, istituito di cui agli artt 16 e 17 del Dlgs 472/97, (acquiescenza) ovvero il pagamento dell'avviso di accertamento entro 60 giorni senza proporre ricorso, relativamente ai provvedimenti riguardanti violazioni connesse alla dichiarazione, emessi dopo l'approvazione della presente norma regolamentare, comporta la riduzione delle sanzioni applicate ad 1/3 ai sensi del disposto dalla legge 210/2010 art. 1 comma 20 lettere b) e c).

Art. 10

Riscossione

1. La riscossione volontaria avviene secondo le modalità indicate nei regolamenti dei singoli tributi.

2. Nella definizione di tali modalità devono essere perseguite la velocizzazione delle fasi di acquisizione delle somme riscosse, la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione al Comune dei dati del pagamento stesso.

3. La riscossione coattiva avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. n. 602/1973 qualora affidata al concessionario della riscossione; in alternativa, la riscossione può essere effettuata direttamente dagli uffici, utilizzando le procedure di cui al R.D. n. 639/1910.

4. Nel caso di riscossione coattiva, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 11

Autotutela

1. Il Comune, con provvedimento del soggetto di cui all'art. 3, può annullare o revocare totalmente o parzialmente gli atti amministrativi ritenuti illegittimi.

2. L'autotutela può essere esercitata sia spontaneamente dal Comune sia su iniziativa del soggetto obbligato.

3. In caso di istanza diretta ad ottenere l'annullamento/rettifica del provvedimento, l'eventuale diniego dell'ufficio competente deve essere comunicato all'interessato.

4. Anche quando il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario è tenuto ad annullarlo quando risulti palesemente illegittimo ed in particolare qualora:

- a) vi sia un errore di persona;
- b) i pagamenti siano stati regolarmente eseguiti;
- c) il calcolo sia errato nella determinazione delle somme dovute;

5. Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

6. L'annullamento dell'atto in pendenza di giudizio può essere effettuato previa valutazione dei seguenti fattori:

- probabilità di soccombenza dell'ente,
 - importo delle spese inerenti il contenzioso,
 - valore della lite.
- _ definizione stragiudiziale

7. In nessun caso sarà possibile emettere il provvedimento di cui al comma 1 qualora l'atto sia stato oggetto di sentenza definitiva favorevole all'ente.

Art. 12

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 13

Interessi

1. Il Comune applica gli interessi per le operazioni di accertamento, riscossione e rimborso di tributi utilizzando il tasso di interesse legale maggiorato di 2,5 punti percentuali.

2. Tali interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, se a favore del contribuente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 14

Rateazioni

1. In casi eccezionali e qualora sia comprovata da idonea documentazione la sussistenza di gravi difficoltà economiche che non consentano l'assolvimento di un'obbligazione tributaria entro le scadenze previste, il soggetto di cui all'art. 3 può consentire, previo atto formale, la rateizzazione del debito in un massimo di n. 12 rate mensili di pari importo, con maggiorazione dell'interesse legale a decorrere dalla data di scadenza del debito.

2. Qualora l'importo del debito complessivo sia superiore ad Euro 5.000,00, il contribuente dovrà fornire al Comune idonea garanzia fideiussoria.

3. In caso di mancato pagamento entro le scadenze stabilite, anche di una sola rata, ovvero di mancata presentazione della garanzia di cui al comma 2, il contribuente dovrà versare l'intero debito residuo entro 15 gg. dall'inadempimento.

4. Per le entrate riscosse a mezzo ruolo, mediante convenzione con Equitalia Gerit Spa, il soggetto di cui all'art. 4 potrà autorizzare Equitalia, affinché provveda direttamente, in aggiunta alle fattispecie attribuite per legge, alla rateizzazione delle cartelle.

Art. 15

Limiti e contenuti della Riscossione delle entrate

Le riscossioni delle entrate tributarie ed extra tributarie, si distinguono in volontarie o coattive, così come riportato nell'art. 10.

Riscossioni volontarie

1. La riscossione è definita volontaria qualora effettuata mediante versamento da parte del debitore delle somme dovute entro le scadenze di legge, sia in autoliquidazione che a seguito di liquidazione da parte dell'ufficio. Le riscossioni effettuate tramite ruolo ordinario sono equiparate a quelle volontarie. Qualunque sia la forma di pagamento prevista sui relativi documenti dovranno essere riportati oltre alle generalità complete del contribuente, il codice fiscale nonché gli estremi dell'atto generatore, in maniera da potersi chiaramente identificare la competenza.

2. L'importo minimo fino a concorrenza del quale non sono dovuti versamenti volontari e in autoliquidazione è di 2,00 €.
3. Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Riscossione coattiva

1. Il Comune non procede ad emettere atti di imposizione il cui importo sia inferiore ad Euro 17,00.
2. Allo stesso modo, gli uffici non procederanno ad effettuare rimborsi di tributi entro l'importo di cui al comma 1.
3. I predetti limiti devono considerarsi comprensivi di eventuali sanzioni, interessi ed addizionali.
4. Gli atti impositivi saranno emessi con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 16

Compensazioni

1. Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.
2. La compensazione può essere effettuata relativamente allo stesso tributo con riferimento anche ad annualità differenti. I crediti ed i debiti debbono risultare da provvedimenti dell'ufficio di riferimento. (Liquidazione/ accertamento) Sono esclusi dalla compensazione i crediti ed i debiti relativi a tributi non gestiti/riscossi direttamente.
3. Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare apposita istanza, almeno 30 giorni gg. prima della scadenza dell'importo a debito risultante dall'avviso di accertamento, utilizzando i moduli disponibili presso il Servizio Tributi.
4. In caso di mancato riscontro entro 30 gg. dalla presentazione dell'istanza, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità richieste.

Art. 17

Contenzioso tributario

1. Il Comune è rappresentato in giudizio dal Dirigente del servizio interessato alla relativa entrata, ovvero dal Funzionario Responsabile dell'area, munito di delega del Sindaco. A questi è affidato il compito di costituirsi in giudizio in ogni grado del contenzioso tributario, nonché mettere in atto le opportune azioni acces-

sorie nell'interesse del Comune, quali la proposizione o l'accettazione di conciliazioni giudiziali.

2. Il contenzioso tributario può essere gestito direttamente dal Comune mediante i propri uffici ovvero attraverso apposita struttura derivante dalla gestione associata con altri comuni.

3. Qualora ritenuto necessario, in mancanza di idonee professionalità all'interno del Comune è possibile affidare la difesa in giudizio a professionisti esterni all'ente.

Art. 18

Rapporti con gli altri uffici

1. I funzionari degli altri uffici comunali, nonché i soggetti gestori di servizi pubblici comunali, dovranno garantire ai soggetti di cui all'art. 4 la massima collaborazione e celerità nella fornitura di dati, atti, pareri ed ogni altra documentazione ritenuta necessaria per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 6.

CAPO III

RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 19

Informazione dei contribuenti

1. Gli uffici comunali devono assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia tributaria.

2. Gli uffici devono altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti.

3. Devono essere portati a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con i mezzi idonei i provvedimenti emessi dal Comune inerenti l'organizzazione, le funzioni e i procedimenti in materia tributaria.

Art. 20

Contenuto dei regolamenti

1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire un'agevole lettura da parte dei cittadini e di perseguire l'obiettivo della certezza nell'applicazione delle disposizioni adottate.

2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale della norma risultante dalla modifica.

3. Le norme regolamentari dei singoli tributi devono essere improntate a principi di semplificazione e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti non previsti dalle disposizioni di legge, salvo che non siano finalizzati alla concessione di un trattamento più favorevole di quello previsto per legge.

Art. 21

Trasparenza e semplificazione

1. Al contribuente deve essere assicurata l'effettiva conoscenza degli atti allo stesso destinati. A tal fine il Comune provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

2. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

3. Il Comune deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. Il Comune assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

5. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente.

6. Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il Comune deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto.

Art. 22

Tutela della buona fede

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale ; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

CAPO IV

DISCIPLINA DELL'INTERPELLO

Art. 23

Oggetto

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria e non comporta interruzione o sospensione dei termini di decadenza e di prescrizione.

Art. 24

Presentazione dell'istanza

1. Il contribuente deve proporre l'interpello prima di dare attuazione al comportamento proposto dallo stesso.

2. L'istanza deve chiaramente illustrare il quesito avanzato e indicare la soluzione proposta e il conseguente comportamento che il contribuente intende porre in atto.

Art. 25

Risposta del Comune

1. Il Comune inoltra risposta alle istanze di interpello entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

2. Qualora la risposta non venga emessa entro il termine di cui al comma 1, opera la presunzione che l'amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

3. Il Comune ha facoltà, una sola volta nell'ambito della stessa procedura, di sospendere il procedimento per richiedere ulteriori precisazioni o documentazione integrativa; in tale caso, i termini di cui al comma 1 decorreranno ex novo dalla data di inoltro di quanto richiesto.

4. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione o questioni analoghe fra loro, il Comune può rispondere collettivamente, attraverso una circolare cui deve essere data idonea informativa.

Art. 26

Effetti dell'interpello

1. La risposta del Comune, scritta e motivata, è vincolante con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.

2. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se presunta ai sensi dell'art. 23, comma 2, è nullo.

CAPO V

DISCIPLINA DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 27

Disciplina generale

1. L'istituto dell'accertamento con adesione, già introdotto dal Comune di Albano sulla base dei criteri stabiliti dal Dlgs 19/6/1997 n. 218, resta confermato e viene disciplinato come in appresso specificato.

Esso rappresenta lo strumento con il quale viene definita una pendenza tributaria vantata dal comune nei confronti del singolo o di più soggetti coobbligati.

Avviene esclusivamente in contraddittorio con i contribuenti interessati ovvero con i loro rappresentanti qualificati.

Riguarda tutti i tributi comunali, nell'ambito delle specifiche normative di legge e Regolamentari; quando non altrimenti da queste previsto si applicano le norme del presente regolamento.

L'accertamento con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi, in sintesi il contraddittorio instaurato con il contribuente deve avere per oggetto la commisurazione della base imponibile e deve avere riguardo esclusivamente a valutazioni suscettibili di diversa interpretazione qualitativa, escludendo le mere quantificazioni a carattere reale.

4. Nell'ambito del predetto istituto, l'azione può essere proposta ad iniziativa del Comune, nella persona del Funzionario Responsabile o su iniziativa del contribuente.

Art. 28

Procedimento ad iniziativa del Comune

1. Il soggetto di cui all'art. 4, qualora lo ritenga opportuno per evitare l'insorgenza di contenzioso, valutata, sulla base di criteri di equità, la fondatezza dell'accertamento formato, prima di dare corso alla notifica può inviare ai soggetti obbligati invito a presentarsi, a mezzo RRR, nel quale sono indicati:

- a) la fattispecie tributaria suscettibile di accertamento,
- b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento,
- c) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
- d) le motivazioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'accertamento
- e) La possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni nella misura ridotta di cui al successivo art. 32;
- f) Le maggiori imposte, sanzioni ed interessi (quando determinabili)
- g) l'espressa menzione che la mancata comparizione, ai sensi degli articoli seguenti, determina il mancato avvio del procedimento, senza obbligo per l'ufficio, di ulteriore comunicazione a contribuente, ed impedisce al contribuente di accedere alla definizione con adesione nella eventuale successiva fase di notifica dell'avviso di accertamento per gli stessi periodi di imposta per i quali è stato formulato l'invito a comparire.

I questionari, le richieste di esibizione o trasmissione di atti e documenti, nonché tutti gli strumenti previsti dalle singole leggi di imposta per l'acquisizione di dati per l'accertamento, in quanto propedeutici a questo, non sono considerati inviti ai fini dell'istituto in trattazione.

Nell'ipotesi di più soggetti coobbligati il procedimento resta valido anche con la partecipazione di uno solo di questi.

2. In ogni caso il procedimento deve essere definito non oltre il 30° giorno dall'instaurazione del contraddittorio, pertanto, trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

E' consentito al contribuente, fino a sette giorni prima della data fissata , di depositare presso l'ufficio istanza motivata di differimento, che in ogni caso non può superare di 20 giorni la data prevista nell'invito a comparire.

Art. 29

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'art. 28, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la commissione tributaria provinciale, e comunque nei termini per ricorrere, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

2. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 1, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni.

3. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia alla definizione.

E' sempre fatta salva la possibilità di conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del DLgs 546/92.

4. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.

5. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

6. In ogni caso il procedimento deve essere definito entro e non oltre il 90° giorno dalla presentazione dell'istanza

Art. 30

Effetti dell'invito a comparire

1. L'invito ai sensi dei precedenti articoli 28 e 29, non comporta obbligo di presentazione da parte del contribuente, la mancata partecipazione al contraddittorio ha come conseguenza la rinuncia alla definizione mediante l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. Ove il contribuente sia stato convocato su iniziativa del Comune, prima della notifica dell'accertamento, ai sensi del precedente articolo 28, la sua mancata presenza non gli consente dopo la notifica dell'Avviso di accertamento, di azionare la procedura di cui all'art. 29, avendo egli rinunciato alla possibilità di definizione mediante accertamento con adesione.

Art.31

Perfezionamento dell'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto dall'ufficio con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal soggetto di cui all'art. 4.

2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento il contribuente consegnerà la relativa quietanza.

4. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 4 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superino i 5.000,00 euro, in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano i 10.000,00 euro, in un massimo di n. 12 rate trimestrali di pari importo se le somme dovute superano i 50.000,00 euro ;

Il Funzionario responsabile può respingere l'istanza qualora ricorrano fondati motivi di pericolo per la riscossione, ovvero la somma risulti di modesta entità rispetto alla capacità contributiva del contribuente

5. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 3. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati alla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

6. La concessione dei pagamenti rateali sopra indicati è subordinata alla presentazione di idonea prestazione di garanzia. In caso di mancato versamento anche di una sola rata, fermo restando l'ammontare dell'imposta concordata, il contribuente:

- a) perderà il beneficio della riduzione della sanzione;
- b) dovrà corrispondere gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

7. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e la documentazione relativa all'eventuale prestazione della garanzia. L'ufficio rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione.

8. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al comma 3, ovvero con il versamento della prima rata e con la prestazione dell'eventuale garanzia, previsti dai commi 4, 5 e 6.

9. In caso di tributi riscossi tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

Art. 32

Effetti dell'accertamento con adesione

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce l'atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione.

3. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

4. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

5. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2010.
2. A decorrere dal 1.1.2010, si considerano pertanto abrogati il regolamento generale delle entrate ed il regolamento per l'accertamento con adesione, nonché tutte le norme presenti nei regolamenti tributari specifici in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Gli articoli 9-11-28-32, nella loro attuale stesura conseguente le modifiche introdotte con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20.06.2011, entrano in vigore dalla data di adozione dell'atto deliberativo in conformità a quanto disposto al comma 3 del citato provvedimento.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti